

CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA , L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA CITTA' DI METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

- Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro, n. 52, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da....., ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. del.....,
- l'Agenzia regionale per il Lavoro rappresentata dal Direttore D.ssa Paola Cicognani domiciliata per carica in Viale Aldo Moro, 38 – Bologna (Atto di nomina D.G.R. 79 del 29/1/2016), di seguito denominata Agenzia;
- Città metropolitana di Bologna, con sede in Bologna via Zamboni, 13, legalmente rappresentata da
- Provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, Castello Estense, legalmente rappresentata da
- Provincia di Forlì-Cesena, con sede in Forlì, P.zza Morgagni, 9, legalmente rappresentata da
- Provincia di Modena, con sede in Modena, V.le Martiri della Libertà, 34, legalmente rappresentata da
- Provincia di Parma, con sede in Parma, P.zza Pace, legalmente rappresentata da
- Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, via Garibaldi, 50, legalmente rappresentata da
- Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, P.zza Caduti della Libertà, 24, legalmente rappresentata da
- Provincia di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59, legalmente rappresentata da
- Provincia di Rimini, con sede in Rimini, P.zza Malatesta, 28, legalmente rappresentata da

VISTI

- la L.R. n. 17 del 1° agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 “riforma del sistema di governo regionale e locale e

disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani, artt. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”, 53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti l’istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro” e 54 “Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro”;

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;
- l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015, che richiama l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per l’Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell’ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzano le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l’impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l’impiego anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, art. 1 ed in particolare ai commi:
 - c. 44 si identificano le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane,
 - c. 85 si identificano le funzioni fondamentali delle province,
 - c. 86 si identificano le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri,
 - c. 89 si dispone che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, con riferimento ai quali l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l’adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi.

- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”, che prevede, inoltre, ai seguenti commi dell’articolo 1:
 - c. 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,
 - c. 4, l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione – con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI – nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati,
 - c.4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.
 - la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), all’articolo 1, comma 427, che prevede, *inter alia*, che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con la possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore.
 - il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
 - il decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm., che all'art. 30 comma 2-sexies prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare, per motivate esigenze organizzative, personale di altre amministrazioni in assegnazione temporanea per un periodo non superiore al tre anni, fermo restando quanto previsto da norme speciali sulla materia;
- il Decreto del Direttore Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 377 del 18/11/2015 con il quale sono destinate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 15, c. 3 del D.L. 78/2015 e del D.lgs. 150/2015 sopra richiamati, risorse finanziarie pari a **Euro 11.490.281** come compartecipazione da parte del Ministero del Lavoro agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego con riferimento all’anno 2015, subordinatamente alla stipula di convenzioni di cui al comma 2, del D.L. 78/2015 stesso;

PREMESSO CHE

- il D.lgs. 150/2015 ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo all’articolo 11 che tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ogni

regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego;

- in data 26 novembre 2015 (Rep. PG.2015.846996) è stata sottoscritta tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e politiche attive”, di cui all’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 20 luglio 2015 sopra richiamato, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1606 del 26 ottobre 2015, con la quale in particolare:

- all'art. 1 (Rapporti e Obblighi) si definiscono le competenze e le funzioni in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Agenzia nazionale per le Politiche del Lavoro (ANPAL) e della Regione Emilia-Romagna,
- all'art. 2 (Modalità di gestione dei servizi per l’impiego) si prevede la possibilità per la Regione di sottoscrivere, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e dell’art. 1, c. 427 della Legge 190/2014, apposite convenzioni con la Città metropolitana e con gli enti di area vasta per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all’art. 6 della Legge 69/1999, mediante il ricorso all’assegnazione temporanea all’Agenzia regionale,
- all'art. 3 (Quadro finanziario) con il quale, al comma 1, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si impegna a partecipare agli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale, dei servizi per l’impiego della Regione per gli anni 2015 e 2016, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 15 del D.L. 78/2015 e, al comma 2, la Regione si impegna a concorrere al sostegno dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego in particolare per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 150/2015 in attuazione dell'Accordo quadro tra Governo, Regione, Provincia Autonoma Trento e Bolzano siglato il 30 luglio 2015;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente convenzione:

1. garantisce la continuità di funzionamento dei servizi per l’impiego e dell’erogazione delle misure di politica attiva del lavoro nella Regione, in attuazione del d.lgs.150/2015 e della convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna, sottoscritta in data 26 novembre 2015.

2. disciplina i rapporti intercorrenti fra la Regione, l’Agenzia, le Province e la Città Metropolitana, a seguito della L.R. 30 luglio 2015, n. 13. In particolare individua le modalità di impiego del personale della Città Metropolitana e delle Province impiegato nei servizi per l’impiego per lo svolgimento delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro e definisce i rapporti e le disposizioni organizzative per l’utilizzo, da parte dell’Agenzia, del personale stesso, ivi compresi i servizi per il collocamento mirato, di cui all’art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. disciplina la fase transitoria da concludersi entro il 31.12 2016 nella quale il personale assegnato all'Agenzia segue in via straordinaria le norme regolamentari dell'ente di appartenenza.

Art. 2

Modalità di svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro

1. Per lo svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro la Provincia e Città Metropolitana dispongono l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 30 del comma 2sexies del decreto legislativo 165/2001, del personale assegnato a tali funzioni all'Agenzia.

Art. 3

Individuazione del personale degli uffici temporaneamente assegnato

1. Il personale degli uffici provinciali, nelle more della conclusione del processo di riordino del relativo Settore di cui in premessa, è assegnato funzionalmente all'Agenzia in virtù del combinato disposto dettato dagli artt. 52, comma 2 e 53, comma 2 della L.R. 13/2015 e dall'art. 30 comma 2sexies del decreto legislativo 165/2001, ed è individuato nel personale impiegato nei servizi per l'impiego della Città Metropolitana/Provincia, ivi compresi i servizi per il collocamento mirato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché nel personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inserito nel portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui alla prima e seconda fase prevista dal DM 14 settembre 2015.

2. L'elenco del personale degli uffici provinciali temporaneamente assegnato, con riferimento alla categoria, alla posizione economica, al profilo professionale di inquadramento, alla durata del rapporto di lavoro e alla sede di servizio, è inserito nell'allegato A) parte integrante alla presente convenzione.

3. Il personale temporaneamente assegnato all'Agenzia continua ad operare nelle sedi di provenienza indicate nell'allegato B) parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, fino alla definizione di nuovi ambiti territoriali coincidenti con i distretti socio sanitari di cui alla legge regionale n. 14 del 2015.

Art. 4

Principi generali della gestione del personale in assegnazione temporanea

1. Il personale della Provincia e Città metropolitana temporaneamente assegnato è soggetto al potere organizzativo, direttivo e di controllo dell'Agenzia, mentre il trattamento giuridico ed economico è determinato dall'ente di appartenenza con le precisazioni di cui agli articoli successivi. La Provincia e Città Metropolitana espletano tutti gli adempimenti connessi al trattamento economico, previdenziale e fiscale del personale. L'Agenzia procede al rimborso di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli che restano a carico immediato della Provincia e Città Metropolitana, dietro richiesta analitica dell'ente di appartenenza. Come previsto dalla vigente normativa di carattere fiscale, l'Agenzia effettua direttamente il versamento dell'IRAP relativa al personale in posizione di comando, al momento del rimborso, sulla base degli imponibili comunicati dalle Province e Città Metropolitana.

2. Entro il 31/12/2016 l'Agenzia definisce, nel rispetto delle modalità di confronto previste dalle vigenti norme contrattuali, con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative e titolate sulla base dei CCNL, le articolazioni orarie di servizio, anche in relazione al piano di razionalizzazione di

cui all'art. 3, le regole per la maturazione dei buoni pasto, quelle relative al part-time e telelavoro, alla formazione ecc, al fine di assumere, a decorrere dal 1/1/2017, la piena gestione del personale, ricercando l'omogeneizzazione fra i diversi trattamenti economici e normativi in essere presso l'Agenzia.

3. Fino al 31/12/2016 il personale mantiene le articolazioni orarie di servizio e di apertura al pubblico delle sedi vigenti alla data di assegnazione e continua a essere integralmente gestito dal punto di vista amministrativo dall'Ente di appartenenza.

Art. 5

Assenze e permessi

1. Le gestione della titolarità dei diritti in materia assenze e permessi (tutela della disabilità, tutela della maternità e paternità, diritto allo studio, malattia, permessi previsti dal CCNL o da leggi speciali) è di competenza della Provincia e Città Metropolitana di appartenenza. Qualora vi siano aspetti discrezionali legati alla funzionalità dei servizi, la Provincia e la Città metropolitana subordinano fruibilità delle assenze e permessi al parere favorevole dell'Agenzia.

2. Il lavoratore utilizza la modulistica e le strumentazioni di rilevamento presenze in uso nell'ente di appartenenza. La programmazione delle assenze avviene di concerto tra il lavoratore e l'Agenzia.

3. In caso di assenza per malattia, la comunicazione obbligatoria a carico del lavoratore va fatta all'Agenzia. La visita fiscale viene decisa e inviata dall'Agenzia.

4. Provincia e Città Metropolitana e Agenzia concordano, in funzione dei sistemi in uso, le modalità per lo scambio periodico delle informazioni necessarie alla corretta gestione dei rapporti di lavoro.

Art. 6

Buoni pasto

1. I buoni pasto vengono maturati secondo le regole delle Province e Città metropolitana e vengono emessi e consegnati dall'amministrazione di appartenenza e a questa rimborsati dall'Agenzia.

Art. 7

Part-time e telelavoro

1. La modifica dei rapporti da tempo pieno a part-time e viceversa e la concessione o la modifica del telelavoro vengono disposti dall'ente di appartenenza sulla base del parere conforme dell'Agenzia, nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall'ente di appartenenza.

2. Il part-time e il telelavoro vengono concessi secondo le articolazioni e le modalità organizzative dell'ente di appartenenza.

3. Al telelavoro si applicano i rimborsi previsti dall'ente di appartenenza.

4. Vengono mantenuti i part-time e il telelavoro in essere alla data dell'assegnazione all'Agenzia.

Art. 8

Trasferte e missioni

1. Le Province e Città metropolitana comunicano all'Agenzia i rispettivi tetti di spesa di trasferte e missioni .
2. Il costo delle missioni viene rimborsato dall'Agenzia alla Città Metropolitana o Provincia nell'ambito di quanto previsto all'art.19.

Art. 9 Straordinario

1. Le Province e Città metropolitana comunicano all'Agenzia i rispettivi tetti di spesa.
2. L'autorizzazione allo straordinario viene data dall'Agenzia. L'importo relativo viene rimborsato dall'Agenzia all'ente di appartenenza nell'ambito di quanto previsto all'art. 19.

Art. 10 Istituti vari

- 1.La domanda per il riconoscimento di assegni per il nucleo familiare viene presentata all'ente di appartenenza che provvede al riguardo.
- 2.La domanda di riscatto e ricongiunzione viene presentata all'ente di appartenenza che provvede al riguardo.
3. Gli incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 vengono autorizzati dall'ente di appartenenza del dipendente; a tal fine l'Ente acquisisce il parere preventivo dell'Agenzia per quanto riguarda la mancanza di motivi di incompatibilità e conflitto di interessi in relazione all'incarico richiesto; tale parere tiene luogo dell'intesa di cui al comma 10 del citato art. 53. L'ente di appartenenza è competente per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 62 della legge 662/96.

Art. 11 Indennità

- 1.Sono riconfermate fino al 31/12/2016 tutte le indennità e i compensi legati a specifiche responsabilità in essere nelle Province e Città metropolitana al momento dell'assegnazione all'Agenzia.

Art. 12 Incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa

1. L'Agenzia attribuisce al personale assegnato temporaneamente dalle Province e dalla Città Metropolitana gli incarichi dirigenziali coerenti con l'organizzazione dell'Agenzia, fermo restando che l'incarico potrà essere modificato in coerenza con la professionalità posseduta dai dirigenti interessati sulla base della necessità e dell'organizzazione dell'Agenzia stessa. Le retribuzioni di posizione sono confermate nello stesso importo corrispondente all'incarico ricoperto alla data dell'assegnazione.
2. Gli incarichi e le retribuzioni di posizione organizzativa sono riconfermati fino al 31/12/2016 e il loro contenuto può solo essere residualmente modificato dall'Agenzia per ragioni di carattere organizzativo.

Art. 13 Valutazione

1. La valutazione del personale del comparto e dei dirigenti viene effettuata dall'Agenzia per il periodo di competenza, mentre rimane in carico alla Provincia e Città Metropolitana per il restante periodo, comunque utilizzando i sistemi di valutazione e di incentivazione degli enti di appartenenza, ivi inclusi i vincoli per questi definiti.

2. Gli obiettivi e le attività svolte dal personale temporaneamente assegnato devono essere coerenti con il Programma di attività dell'Agenzia, a partire dal momento dell'assegnazione.

Art. 14

Progressioni economiche orizzontali

1. I dipendenti temporaneamente assegnati partecipano, ai sensi dell'art. 19 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali del 22.1.2004, ai percorsi di progressione economica orizzontale attivati nel loro Ente che, a tal fine, concorda le modalità per acquisire dall'Agenzia le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.

Art. 15

Procedimenti disciplinari

1. Il personale temporaneamente assegnato segue le norme regolamentari dell'ente di appartenenza.

2. Qualora un collaboratore temporaneamente assegnato si renda responsabile di un comportamento tale da determinare l'accertamento di una responsabilità disciplinare, è competente alla gestione del procedimento e alla irrogazione della sanzione:

a) il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora presso l'Agenzia per le infrazioni di minore gravità ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

b) la Città Metropolitana/Provincia per le infrazioni di maggiore rilevanza, sanzionabili con la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni e che possono determinare anche il licenziamento. In tal caso l'Agenzia trasmette gli atti del procedimento all'Ente di appartenenza entro il termine di cinque giorni dalla notizia del fatto.

3. Per l'accertamento della responsabilità disciplinare a carico di un dirigente temporaneamente assegnato è sempre competente la Provincia o Città Metropolitana. In tal caso l'Agenzia trasmette gli atti del procedimento all'Ente di appartenenza.

4. La Provincia e Città Metropolitana sono competenti anche per quanto che riguarda l'adozione dei provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria nei confronti del personale comandato, anche su richiesta o segnalazione dell'Agenzia

Art. 16

Sicurezza sul lavoro

1. Nella fase transitoria, fino al 31/12/2016, Province e Città Metropolitana, per il rispettivo personale, ottemperano a tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro, e in particolare a quelli di formazione e sorveglianza, con recupero delle spese ai sensi dell'art. 19. Durante tale fase, il Direttore dell'Agenzia curerà tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la piena operatività del suo ruolo di datore di lavoro dell'Agenzia, a decorrere dall'1/1/2017, anche mediante l'acquisizione tempestiva di tutti i Documenti di Valutazione dei Rischi redatti dai singoli Enti.

2. In caso di infortunio sul lavoro la denuncia viene presentata dalla Provincia e Città Metropolitana. L'Agenzia si impegna a darne comunicazione tempestiva all'Ente di appartenenza, in ogni caso entro le 24 ore dall'effettiva conoscenza dell'evento.

Art. 17

Mobilità del personale assegnato

1. Il nulla osta per il trasferimento del personale di cui alla presente convenzione viene rilasciato dalla Provincia /Città Metropolitana interessata, previo parere favorevole dell' Agenzia.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1.L'Agenzia provvede alla designazione dei dipendenti temporaneamente assegnati quali incaricati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 30 del Codice per il trattamento dei dati personali. Sono in capo all'Agenzia le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali, agli strumenti utilizzati e alla definizione dell'ambito di operatività dei lavoratori, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2.Nell'ambito della collaborazione fra enti qualora i dipendenti interessati abbiano necessità, per motivi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa, di accedere a banche dati della Agenzia, o delle Province e Città Metropolitana, contenenti dati personali ai sensi del Codice sul trattamento dei dati personali, le parti, con specifici accordi, concedono l'accesso alle banche dati necessarie, indicando le finalità, disciplinando ogni aspetto necessario e designando responsabile esterno l'ente che richiede l'accesso alla banca dati, conformemente a quanto stabilito nell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 19

Oneri

.Gli oneri derivanti dalla presente convenzione per l'anno 2016 e relativi alla spesa complessiva prevista di funzionamento e del personale dei servizi per l'impiego delle Province e Città metropolitana che dovrà essere rimborsata alle stesse Amministrazioni è quantificata in via preventiva in euro 18.722.698,13 ed articolata come segue:

Amministrazione pubblica	Spesa presunta personale	Spesa presunta funzionamento
Piacenza	880.202,75	135.422,00
Parma	1.238.031,58	171.192,39
Reggio Emilia	2.028.720,28	346.658,00
Modena	2.191.001,26	421.409,65
Bologna	3.060.801,53	692.006,63
Ferrara	1.618.072,75	139.883,38
Ravenna	2.159.899,776	274.068,00
Forlì-Cesena	1.719.059,00	184.704,00

Rimini	1.348.149,16	113.416,00
TOTALE	16.243.938,08	2.478.760,05

2. Per oneri di funzionamento si intende, a titolo esemplificativo e non tassativo, arrendi, attrezzature informatiche, fotocopiatrici, telefoni, utenze, servizi (servizi di pulizia, facchinaggio, servizi postali, ecc) assicurazioni, attrezzature di ogni genere, loro manutenzione e quant'altro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. La quota di partecipazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa all'anno 2016, che verrà quantificata effettivamente con successivo Decreto Direttoriale, per definire gli accordi di cui alla presente convenzione, si valuta di importo pari almeno alla quota 2015 cioè ad Euro 11.490.281,00. La Regione trasferisce all'Agenzia le risorse sulla base di quanto effettivamente assegnato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

4. La Regione concorre, per l'anno 2016, al sostegno dei costi relativi al personale utilizzato nei servizi per l'impiego a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014/2020 di cui al progetto allegato C) parte integrante e sostanziale della presente convenzione, nel quale sono illustrate le finalità e gli obiettivi, criteri e modalità per il rafforzamento dei servizi per l'impiego. Concorre inoltre al sostegno degli oneri di funzionamento con risorse proprie.

Si riporta in allegato (allegato D) la tabella riepilogativa dei costi presunti per l'anno 2016 suddivisi per Provincia e Città Metropolitana e le relative risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali da trasferire dando atto che la suddivisione tra le diverse fonti di finanziamento è strettamente collegata all'assegnazione effettiva disposta con il Decreto Direttoriale di cui al comma 3 che precede e alla effettiva disponibilità delle risorse regionali.

Art. 20

Beni mobili, servizi, forniture necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa

1. I dipendenti temporaneamente assegnati all'Agenzia continuano ad utilizzare per lo svolgimento delle proprie funzioni i beni mobili presenti nelle sedi dei servizi Politiche del lavoro e dei Centri per l'Impiego, i servizi, le utenze, le forniture strumentali all'esercizio della funzione.

Art. 21

Conclusioni procedimenti pendenti

1. Per la conclusione dei procedimenti in corso presso le Province o Città Metropolitana alla data dell'assegnazione del personale all'Agenzia relativi a funzioni già attribuite alla competenza provinciale ed ora di pertinenza regionale o dell'Agenzia per i quali siano già state trasferite risorse alle Province stesse, l'Agenzia autorizza le unità di personale individuate in accordo con la Provincia e la Città metropolitana per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché la responsabilità del procedimento e l'adozione di tutti gli atti necessari al loro completamento fino ad esaurimento delle stesse, compresi gli atti di spesa.

Art. 22

Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla firma da parte dei soggetti interessati e ha validità fino al 31.12.2016, la stessa sarà oggetto di apposito monitoraggio.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 5 della convenzione sottoscritta con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in data 26/11/2015, la presente convenzione potrà essere integrata, modificata o eventualmente prorogata per l'annualità 2017.

Art. 23

Risoluzione

1. La presente convenzione è risolta di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge incompatibili con quelle contenute nella stessa.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii

Per la Regione Emilia-Romagna

*Per l'Agenzia regionale per il lavoro
il Direttore*

Per la Città Metropolitana di Bologna / Provincia di